

Scheda n. 7

CORREZIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE PER ERRORE MATERIALE

DPR 396/2000 — D.M. 27.2.2001— D.M. 5 APRILE 2002 — Circolari Ministero Interno

L'ART. 98 COMMA 1 DEL D.P.R. 396/2000 CONSENTE ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DI CORREGGERE GLI ERRORI MATERIALI DI SCRITTURA COMMESSI NELLA REDAZIONE DI UN ATTO FORMATO IN QUEL COMUNE. ANCHE NEL CASO DI ERRORI DI SCRITTURAZIONE IN ANNOTAZIONI, LA PROCEDURA DA SEGUIRE È QUELLA DELL'ART. 98, PRIMO COMMA CITATO.

- SU ISTANZA DI PARTE, IN CARTA SEMPLICE, MEDIANTE ALLEGAZIONE DI EVENTUALE IDONEA DOCUMENTAZIONE, NON ACQUISIBILE D'UFFICIO, ATTA A DIMOSTRARE L'ESISTENZA DELL'ERRORE E LA CORREZIONE DA APPORTARE;
- ALL'ISTANZA VA ALLEGATA COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ/RICONOSCIMENTO DEL RICHIEDENTE;
- L'ISTANZA VIENE PROTOCOLLATA IN ENTRATA.

D'UFFICIO DALL'USC, IN AUTOTUTELA.

- PRESSO UFFICIO NASCITE E DECESSI PER ATTI NEI REGISTRI DI NASCITA E DI MORTE;
- PRESSO UFFICIO MATRIMONI E CITTADINANZA PER ATTI NEI REGISTRI DI MATRIMONIO, UNIONE CIVILE E CITTADINANZA.

• TEMPI medi DEL PROCEDIMENTO: 30GG

L'USC CORREGGE L'ATTO O L'ANNOTAZIONE SBAGLIATI, APPONENDO UN'ANNOTAZIONE DALLA QUALE RISULTA LA DITTA O IL DATO INESATTI E LA DITTA/DATO CORRETTI.

EFFETTUATA LA CORREZIONE, L'USC:

- NE DA COMUNICAZIONE ALL'INTERESSATO, AL PREFETTO E AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PERCHÉ LA MODIFICA VENGA RIPORTATA NEI C.D. "SECONDI ORIGINALI" CONSERVATI PRESSO GLI ARCHIVI DI DETTI UFFICI;
- PROVVEDE PER LE COMUNICAZIONI/VARIAZIONI ANAGRAFICHE E, SE NECESSARIE, PER LE COMUNICAZIONI ALL'UFFICIO ELETTORALE E LEVA;

I DOCUMENTI PRODOTTI ED ACQUISITI PER LA REDAZIONE DELL'ANNOTAZIONE VANNO A COSTITUIRE IL FASCICOLO DELL'ANNOTAZIONE. IL FASCICOLO VIENE ACQUISITO IN FORMATO DE MATERIALIZZATO.

L'INTERESSATO, CONTRO LE CORREZIONI EFFETTUATE D'UFFICIO DA PARTE DELL'USC, PUÒ SEMPRE PROPORRE RICORSO AL TRIBUNALE ORDINARIO COMPETENTE.

- NOTA:
- SUSSISTE UN ERRORE MATERIALE IN TUTTI I CASI IN CUI VI SIA UNA DISCREPANZA CHIARAMENTE PERCEPIBILE TRA L'ATTO REGISTRATO DALL'USC E LA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO A TALE ATTO, DISCREPANZA CHE SIA RILEVABILE *ICTU OCULI*, E CHE SIA CORREGGIBILE DA PARTE DELL'USC UTILIZZANDO GLI ELEMENTI CONTENUTI NELL'ATTO STESSO O NELLA DOCUMENTAZIONE DI APOGGIO E SENZA CHE LA CORREZIONE PORTI AD UN CAMBIAMENTO DEI DIRITTI DI *STATUS* DERIVANTI DALL'ATTO O DA ESSO EVIDENZIATI.
  - NON È LIMITATA AI SOLI CASI IN CUI L'ERRORE SIA STATO CAUSATO DA UNA SVISTA DELL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE, MA COMPRENDE ANCHE LE IPOTESI IN CUI L'ERRORE SIA STATO INDOTTO DA UN ERRORE MATERIALE NELLA DOCUMENTAZIONE SULLA BASE DELLA QUALE L'ATTO È STATO FORMATO, PURCHÉ TALE ERRORE SUSSISTA AL MOMENTO DELLA REDAZIONE DELL'ATTO E PURCHÉ LA CORREZIONE NON VADA AD INCIDERE SUI DIRITTI DI *STATUS* COME EMERGENTI DALL'ATTO;
  - ESEMPI DI ERRORRI CORREGGIBILI DA PARTED ELL'USC:
    - a. ERRORI COMMESSI IN SEDE DI REDAZIONE DELL'ATTO DI STATO CIVILE IN RAGIONE DI UNA SVISTA DIRETTAMENTE RICONDUCIBILE AD UN ERRORE DELL'USC (ES. L'UFFICIALE SCRIVE ERRONEAMENTE IL COGNOME DEI GENITORI AL MOMENTO DI REDIGERE L'ATTO DI NASCITA DI UN MINORE);
    - b. ERRORE RICONDUCIBILE AD UNA SVISTA COMMESSA DA CHI HA REDATTO UN ATTO CHE DEVE POI ESSERE TRASCRITTO (ES.: L'ATTESTAZIONE DI NASCITA RIPORTA IN MODO ERRATO IL NOME O COGNOME DELLA PUERPERA O IL LUOGO DI NASCITA DEL BAMBINO);
    - c. QUALSIASI ERRORE RELATIVO ALLE GENERALITÀ DEGLI INTERESSATI RILEVABILE *ICTU OCULI* DAI REGISTRI STESSI DELLO STATO CIVILE.